REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

Prot. n. (vedi segnat

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0007385 del 16/09/2025
I-1 (Uscita)

Circolare n. 19

AL PERSONALE DOCENTE

E p.c. **AL DIRETTORE S.G.A.**
AL SITO WEB/AGLI ATTI

Oggetto: Espletamento della funzione docente degli insegnanti part time e con spezzoni orari

La prestazione di lavoro del personale docente della scuola statale si articola secondo due ambiti fondamentali:
a) il primo concerne l'attività settimanale di insegnamento secondo l'orario previsto per ciascun ordine di scuola, ovvero 25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 ore per la scuola primaria, 18 ore per la scuola secondaria di I grado. A queste prestazioni vanno ad aggiungersi, indistintamente per tutti docenti, gli impegni derivanti dalla preparazione delle lezioni, dalla correzione dei compiti, dai rapporti individuali con le famiglie di alunni e studenti. Impegni, questi ultimi, che essendo parte essenziale della funzione docente vengono assolti senza alcuna quantificazione oraria;
b) il secondo riguarda, invece, le c.d. ore funzionali all'insegnamento che, dall'art. 29[1], comma 3, del CCNL 29.11.2007, abrogato dall'art. 44 del CCNL 2019/2021, sono così individuate:
"*Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:*

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) *lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione*".

DOCENTI PART TIME

Per determinare la quantificazione delle ore funzionali dovute dai docenti in regime di part time, è stata emanata la O.M. n. 446 del 22.07.1997, che rileva a tutt'oggi e per questo aspetto piena applicazione.
Il riportato art. 44, comma 3, del CCNL 2019/2021, infatti, è non altro che la sostanziale ripetizione del precedente testo pattizio (art. 29, co. 3, CCNL 2007 e dell'art. 42, comma 3, del CCNL 4.08.1995) cui la O.M. faceva esplicito riferimento.
L'art. 7, comma 7, dell'ordinanza asserisce, per i docenti in part time, che il riproporzionamento delle ore funzionali in correlazione alle ore di insegnamento svolte interessava le sole attività collegiali concernenti i consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art. 44, co. 3, lett. b).
La sentenza (n. 7320 del 14.03.2019) della Suprema Corte di Cassazione fa chiarezza proprio in merito alla **quantificazione delle ore funzionali all'insegnamento dovute dai docenti in regime di part time**.

[1] L'art. 29 del CCNL 29.11.2007 è stato abrogato dall'art. 44 del CCNL 2019/2021

In particolare:

1) premette – richiamando esplicitamente la normativa contrattuale – che la funzione docente è intesa a "… *promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici* …. (art. 40, co. 1, CCNL 2019/2021 che ha abrogato l'art. 26, co.1, CCNL 29.11.2007);
2) precisa che i docenti affiancano, alla pratica professionale individuale, una dimensione collegiale. Ed è nella dimensione collegiale che i docenti "… *elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici*", il piano dell'offerta formativa, "…*adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento*" (idem, comma 3);
3) sottolinea che "… *l'apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al Collegio dei docenti, per la natura e i compiti a quest'ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato*";
4) richiama, in tema, la piena validità della disciplina prevista dall'art. 7, comma 7, dell'O.M. n. 446/1997, atteso che la stessa fonte pattizia specifica: "… *nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno*" (art. 39, comma 8, CCNL 29.11.2007 ancora vigente).

Tutto quanto dianzi per sostenere che **il personale docente a tempo parziale**:

a) **partecipa, al pari di quello a tempo pieno, ovvero senza alcuna riduzione, alle riunioni del Collegio docenti e allo svolgimento di scrutini ed esami** (cfr. art. 44, comma 3, lett. a) e c) CCNL 2019/2021);
b) **partecipa alle attività dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, in misura correlata o proporzionata all'orario di insegnamento stabilito**.

Inoltre, la Cassazione Sez. lavoro con ordinanza del 14 marzo 2019, n. 7320 esprime il seguente principio di diritto: "Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, art. 46, CCNL 24.7.2003, art. 36, CCNL 29.11.2007, art. 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, art. 7, ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale di cui all'art. 44, co. 3, lett. a) del CCNL 2019/2021 (*che ha abrogato l'art. 42, comma 3, lett. a) CCNL 1995, l'art. 27, comma 3, lett. a) CCNL 2003 e l'art. 29, comma 3, lett. a) CCNL 2007*) con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale **anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento**".

La quantificazione oraria può essere calcolata tramite il Piano annuale delle attività (circ. n. 13, prot. 7200 dell'11.09.2025), dopo la sua adozione. Visto quanto sopra specificato si comunica che questa Segreteria provvederà ad inoltrare ai **docenti part time** solo il **MODELLO 1** per la programmazione delle attività fino a 40 ore per consigli di classe, interclasse e intersezione e G.L.O.

DOCENTI CON SPEZZONI ORARI E IN SERVIZIO SU PIU' SCUOLE (C.O.E.)

I docenti in servizio su **spezzoni orario** o **con cattedra oraria esterna** sono tenuti a partecipare alle riunioni previste nel Piano annuale delle attività (circ. n. 13, prot. 7200 dell'11.09.2025) funzionali all'insegnamento in proporzione alle ore di insegnamento presso l'istituto o gli istituti in cui prestano servizio.

La quantificazione oraria può essere calcolata tramite il Piano Annuale delle Attività, dopo la sua adozione.

Pertanto, questa Segreteria provvederà ad inoltrare, ai docenti in servizio su spezzoni orario o con cattedra oraria esterna, il **MODELLO 2** (parte "A" e "B") per la programmazione delle attività fino a 40 ore per le attività collegiali e quello per consigli di classe, interclasse e intersezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993